

## Il recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive nel Regno Unito

di Giulia Mele

21/01/2015 09:21

Il Regno Unito ha pubblicato un *explanatory memorandum* (di seguito il “**Memorandum**”) avente ad oggetto l’implementazione della Direttiva 2014/59/EU (di seguito la “**BRRD**” o la “**Direttiva**”) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ovvero il *Single Resolution Mechanism* (di seguito il “**SRM**”). Il Memorandum sintetizza i provvedimenti adottati dalle autorità inglesi per il recepimento della BRRD il cui termine era fissato per il 1 gennaio 2015.

In questo articolo si intende riportare brevemente il contenuto della BRRD ed indicare i principali interventi del legislatore inglese anche al fine di evidenziare gli impatti delle nuove disposizioni sulla previgente disciplina.

### Il SRM e i contenuti della BRRD

Come noto, il SRM, istituito dalla BRRD e dal Regolamento (UE) n. 806/2014 (di seguito il “**Regolamento**”), rappresenta il secondo pilastro dell’Unione Bancaria che istituisce un meccanismo armonizzato per la risoluzione delle crisi bancarie al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario riducendo al minimo l’impatto negativo della crisi sui depositanti e sui contribuenti.

C’è da dire, tuttavia, che mentre la Direttiva risulta applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, il regolamento si applica solo agli stati dell’euro-zona e a quelli che decidano di aderirvi. La criticità più evidente di questa impostazione è legata alla possibile disomogeneità dei contenuti della prima e del secondo e, conseguentemente, al rischio di trattamenti differenti tra le banche dell’euro-zona e le altre. Tale rischio è, tuttavia, neutralizzato dalla circostanza che i contenuti della BRDD sono speculari a quelli del Regolamento.

Come il Regolamento, anche la Direttiva distingue tre fasi nel processo di risoluzione e dota le autorità competenti di poteri specifici che, a seconda della gravità della crisi, diventano via via più penetranti. Le tre fasi sono:

- pianificazione del risanamento (*preparation and prevention*);
- intervento precoce (*early intervention*);
- risoluzione delle crisi (“*resolution*” in senso stretto)

Nella fase della pianificazione del risanamento la Direttiva prescrive di adottare piani di risoluzione (*resolution plans*) e piani di risanamento (*recovery plans*) che contengono misure preparatorie volte a prevenire ed a risolvere tempestivamente le crisi meno profonde. In particolare, i piani di risoluzione devono essere redatti direttamente dalle autorità di risoluzione nazionali e devono indicare soluzioni ai potenziali scenari di crisi anche attraverso l’indicazione degli strumenti che potrebbero essere utilizzati. I piani di risanamento, invece, debbono essere redatti direttamente dalla banca e devono contenere, anche in questo caso, una analitica descrizione degli strumenti approntati dalla stessa per il superamento della crisi ma anche un’analisi della capacità della banca di resistere ad una crisi finanziaria sistemica.

Nella fase di intervento precoce la Direttiva consente alle autorità nazionali di imporre all’ente in dissesto di attuare le misure contenute nei piani di risanamento e di risoluzione. Inoltre possono richiedere alla banca di convocare l’assemblea, di elaborare piani di ristrutturazione del debito, di modificare la strategia aziendale ed, infine, di apportare modifiche alla struttura dell’ente, ad esempio obbligandolo a cedere alcuni *assets*.

In situazioni di significativo deterioramento finanziario, la BRRD consente alle autorità nazionali anche il potere di licenziare i dirigenti e di nominare un amministratore provvisorio.

Infine, l’ultima fase è quella della *resolution* in senso stretto che attribuisce alle autorità nazionali poteri particolarmente invasivi. Per questo, la Direttiva impone che possano essere utilizzati solo nel caso in cui (i) l’ente sia “*fail or likely to fail*”; (ii) non esistano misure alternative, anche nel settore privato, che potrebbero, in tempi ragionevoli, evitare il fallimento e (iii) la *resolution* sia necessaria per l’interesse pubblico.

In ogni caso, anche la Direttiva stabilisce il principio del *no creditor worse off* (“**NCWO**”), in base al quale nessun creditore può ricevere da questa procedura meno di quello che avrebbe ricevuto se fossero state applicate le normali procedure di insolvenza nazionali.

In questa fase possono, altresì, essere utilizzati strumenti molto penetranti, si tratta: (a) della vendita dell’attività d’impresa; (b) del *bridge institution* (ente ponte); (c) della separazione delle attività; e (d) del *bail in*. In breve, la vendita dell’attività d’impresa consente di procedere alla vendita dell’ente nella sua totalità, o di una parte della sua attività, a condizioni di mercato, senza dover richiedere il consenso degli azionisti o soddisfare requisiti procedurali altrimenti applicabili. Il *bridge institution* permette di trasferire la totalità o parte dell’attività di un ente a un’entità controllata da poteri pubblici. La separazione delle attività consente di trasferire attività compromesse o problematiche a un veicolo di gestione. Il *bail in*, infine,

consente alle autorità di risoluzione di ridurre i diritti dei creditori secondo un preciso ordine di priorità. La Direttiva, peraltro, stabilisce che non tutti i crediti possano essere assoggettati al *bail-in* (fra le esenzioni principali vi sono i "depositi garantiti" (ovvero quelli di importo inferiore ai 100.000 euro)).

Dopo aver brevemente ripercorso i contenuti della BRRD risulta opportuno, anche al fine di comprendere quanto il suo recepimento abbia inciso sul sistema inglese, descrivere sinteticamente il régime delle crisi bancarie nel Regno Unito.

Il preesistente assetto del Regno Unito e il recepimento della BRRD

La crisi e l'eventuale fallimento di un ente bancario sono disciplinate dal *Banking Act* del 2009 con il quale è stato introdotto nel Regno Unito un régime speciale di risoluzione (*Special Resolution Régime - "SRR"*) per gli enti bancari.

Tale provvedimento attribuisce alla *Prudential Regulation Authority* (di seguito "**PRA**"), in consultazione con la Banca d'Inghilterra e il Ministero del Tesoro, il compito di decidere se porre un ente bancario *under resolution*.

Nell'ambito del SRR sono previsti poteri di stabilizzazione (*stabilisation powers*) che vengono esercitati attraverso *stabilisation options*. Si tratta di una vasta gamma di poteri che permettono di traghettare l'ente in dissesto fuori dalla crisi, in particolare:

- il trasferimento di tutto o parte del business (azioni o proprietà, es. *assets and liabilities*) a un'altra banca compratrice;
- il trasferimento di tutto o parte della proprietà della banca a una *bridge bank* (che può essere appositamente costituita dalla Banca di Inghilterra);
- la nazionalizzazione temporanea della banca;
- la messa in liquidazione della banca con il conseguente trasferimento dei conti dei depositanti in una banca sana;
- la richiesta di una procedura di amministrazione bancaria.

La scelta dello strumento deve essere guidata da alcuni principi: (i) la protezione della stabilità e della fiducia nel sistema finanziario del Regno Unito; (ii) la protezione dei depositanti e dei fondi pubblici; e (iii) la non violazione dei principi sui diritti di proprietà stabiliti dall'*Human Rights Act*.

Analisi empiriche hanno dimostrato che lo strumento, fino ad ora, più utilizzato per "salvare" le banche in dissesto è stato quello della nazionalizzazione.

In seguito all'introduzione del SRM, il legislatore inglese è stato costretto ad intervenire modificando la disciplina delle crisi bancarie al fine di renderla in linea con quanto disposto dalla BRRD.

L'assetto delineato in precedenza, in ogni caso, rende evidente come i poteri di risoluzione previsti dal *Banking Act* non siano molto diversi da quelli indicati dalla Direttiva. A riprova di tale assunto vi è pure la circostanza che il Regno Unito ha introdotto nel 2013, in seguito alla riforma del *Banking Act*, lo strumento del *bail-in* tra le *stabilisation options* prevedendone l'entrata in vigore il 1 gennaio 2015, quindi ben un anno prima rispetto

a quanto disposto dalla Direttiva e dal Regolamento. Conseguentemente, tale strumento verrà applicato con anticipo anche rispetto agli Stati dell'euro-zona.

In ogni caso, l'obbligo di recepire la BRRD improcrastinabilmente entro il 1 gennaio 2015 ha imposto l'emanazione di provvedimenti finalizzati a tale scopo. Il più importante è il c.d. *Bank Recovery and Resolution Order* 2014 (SI 2014 No. 3329) con il quale sono state introdotte le novità più significative in tema di risoluzione delle crisi bancarie.

In particolare, il provvedimento in esame dota le autorità nazionali di nuovi poteri *pre* e *post* risoluzione e le obbliga ad utilizzare i poteri di stabilizzazione solo dopo il *bail-in*.

I nuovi poteri di stabilizzazione introdotti sono i seguenti: (i) sono stati previsti due giorni di tolleranza per i pagamenti dovuti da un ente *under resolution*; (ii) è stata prevista la sospensione temporanea dei diritti dei creditori garantiti e (iii) è stata prevista la sospensione temporanea del diritto di recesso da parte dei terzi.

Tali poteri, entrati in vigore il 1 gennaio scorso, si aggiungono a quelli precedentemente elencati e non si applicano alle controparti centrali, per le quali si potrà fare riferimento solo alla disciplina del *Banking Act*.

Sono stati emanati anche altri provvedimenti, comunque di portata inferiore rispetto al precedente, che (i) hanno ridisegnato l'ordine di preferenza dei depositari modificando l'*Insolvency Act* del 1986; (ii) hanno individuato le modalità di compensazione nel caso di violazione del principio del NCWO; e (iii) hanno stabilito i requisiti procedurali in materia di piani di risoluzione e risanamento.

Anche lo strumento del *bail-in* è stato rivisitato per renderlo aderente con la disciplina della Direttiva. Bisogna evidenziare, tuttavia, come il legislatore inglese abbia utilizzato (forse anche abusato) dei margini di discrezionalità lasciati dalla BRRD agli Stati nell'applicazione di tale strumento, prevedendo l'esenzione di un numero molto elevato di crediti dall'applicazione dello stesso.

Del resto la Direttiva consente agli Stati di non applicare il *bail-in* a categorie di crediti: (i) per i quali il calcolo, in tempi brevi, della perdita da infliggere sarebbe troppo complesso; (ii) che risultino necessari per assicurare la continuità delle funzioni critiche; (iii) qualora ciò fosse necessario per evitare che altre banche vengano contagiate dalla crisi (e quindi per scongiurare una crisi sistemica).

## Conclusioni

Quanto fin qui esposto, permette di evidenziare come il recepimento della Direttiva nel Regno Unito non abbia inciso profondamente sul sistema di risoluzione delle crisi bancarie inglese.

Lo strumento del *bail in*, il quale più degli altri poteva incidere sugli interessi dei creditori è stato parzialmente neutralizzato grazie all'introduzione di un numero elevatissimo di esenzioni che ha ampliato il numero delle passività c.d. "secured".

Tuttavia, l'introduzione del principio generale per cui tale strumento dovrà essere utilizzato con precedenza rispetto alle altre *stabilisation option*, sembra poter escludere che le autorità

inglesi possano ricorrere con facilità allo strumento della nazionalizzazione in passato fortemente utilizzato per risolvere le crisi bancarie.

# The Fundamental Review of Trading Book (FRTB) Revolution o ®-Evolution?

di Michele Bonollo

21/01/2015 09:16

## Executive Summary

Nel dicembre 2014 il *Basel Committee on Banking Supervision* ha presentato il terzo consultative paper, n.305 sulla revisione del rischio di mercato. Il paper precedente con relativa fase di consultazione era stato pubblicato tra ottobre 2013 e gennaio 2014. Se da un lato le innovazioni di questo nuovo paper non sono molte, dall'altro le scadenze normative si stanno avvicinando, e le banche devono iniziare a valutare impatti sui processi, sull'operatività, sui sistemi informativi e *last not least* sui valori di RWA. In estrema sintesi le innovazioni riguardano aspetti definitori del *trading book* (vs. *banking book*), le misure di rischio per le banche che utilizzano i *modelli interni*, il processo stesso di *validazione* dei modelli interni e il calcolo dell'RWA per le banche che utilizzano i modelli *standard*. Nel paper oltre a una generale review sul percorso che ha portato a tali innovazioni si discutono alcuni degli impatti di maggiore rilevanza.

### 1 Quadro Attuale: Market Risk tra Basilea 2, 2.5 e 3.

Il Rischio di mercato è uno dei building block del I Pilastro di Basilea, cioè uno dei rischi (insieme a rischio di credito e rischio operativo), la cui somma (da cui il termine building block) deve essere bilanciata da opportune dotazioni di capitale. Ricordiamo anche che il rischio di controparte, cioè il rischio di default o downgrade sulle esposizioni in derivati, è in generale ricompreso all'interno del rischio di credito, pur avendo significative specificità e complessità.

Tutta la materia nel suo attuale assetto è regolamentata dalla regolamentazione europea detta *CRR* e dalla circolare 285 (in precedenza circ. 263) della Banca d'Italia, si veda [3] e [9].

Il *rischio di mercato*, cioè il rischio di perdite nel portafoglio di trading, non è il più rilevante nelle banche italiane. Si tenga conto, come facilmente verificabile dai dati pubblici del III Pilastro, che rischio operativo e di mercato in genere non superano il 20% di RWA totale nella maggiore parte delle banche italiane.

Ciò nonostante è stato il primo rischio per cui, già nel 1996 con Basilea 1, si è passati da metodi *standard* (i.e. griglie di pochi coefficienti tabellari) a modelli *interni* nel calcolo delle figure di rischio, con la definizione del *VaR* 99% su orizzonte 10 giorni come misura di rischio come base per il calcolo del capitale minimo.

Anzi, è stata talmente forte tale innovazione generata dal rischio finanziario, che nelle semplificazioni giornalistiche e in alcuni casi anche in campo accademico il *VaR* 99% 10 giorni è stato in

modo semplicistico rappresentato come il requisito di capitale delle banche.

In Basilea 1 e Basilea 2 già il quadro era un po' più articolato, in questi termini:

- il market risk va misurato (e nel caso di modelli interni validato) sia nelle componenti *generiche* (sistematiche) sia in quelle *specifiche* (idiosincratice). Il requisito di capitale è la **somma** delle due componenti, che sono quindi due sub building block. Si distingue inoltre (sempre mediate somma) rischio di tasso, azionario, cambio, merci.
- per le banche con i modelli interni, su base trimestrale doveva essere selezionato il maggiore tra il *VaR* di fine periodo e la media trimestrale, e il *capital requirement* si otteneva moltiplicando il *MAX()* per un coefficiente *b*. Tale coefficiente varia nel range [3,4] ed è determinato dall'organo validatore (in passato Banca d'Italia, oggi la BCE) in relazione alle proprietà statistiche del modello, per tenere conto del possibile rischio modello, cosiddetto *backtesting*.

Su questo quadro, in relazione alle prime fasi della crisi finanziaria del 2007-2008, il Comitato di Basilea ha provveduto ad una prima evoluzione dei modelli di calcolo delle misure di rischio.

La prima parziale riforma, nota come "Basilea 2.5", ha interessato soprattutto i criteri di calcolo del rischio di mercato, si vedano [6] e [7] e alcuni *boundary risk*.

Non è casuale che la riforma abbia investito questi ambiti per primi, un po' in quanto il market risk e le sue metriche sono temi in qualche modo più "maturi" anche tra i non addetti ai lavori, in parte perché i nuovi vincoli di Basilea 3, quali il rischio di liquidità, hanno richiesto una fase molto lunga di calibrazione e affinamento.

Tralasciamo qui e nel seguito dell'articolo operatività particolari, quali *trading di correlazione* e *cartolarizzazioni*, e delinea i principali punti della riforma Basilea 2.5, che ha avuto pratica attuazione in Italia da 1+1+2011.

Il primo aspetto ha riguardato l'affiancamento al *VaR* dello *Stressed VaR*, cioè il calcolo del quantile sulle posizioni correnti ma utilizzando come finestra temporale dei parametri di mercato un periodo storico che nel suo ripetersi potrebbe generare particolari perdite al portafoglio della banca.

Lo *Stressed VaR* ha posto (almeno) due problemi nella sua applicazione:

- la selezione del periodo temporale non è affatto semplice, in quanto non basta genericamente prendere qualche "venerdì nero" o "lunedì nero" per gli indici Dow Jones o Eurostoxx50. Se una banca ha un portafoglio di profilo *short* le perdite si verificano in casi di maggiori incrementi degli indici. Se una investment bank ha molta più esposizione di tipo *vega* (sulle volatilità) che *delta* (sui livelli di prezzi, tassi e cambi) si devono analizzare le serie storiche delle (superfici di ) volatilità
- Tralasciando per semplicità i fattori *b* e *i* massimi tra dati puntuali e medie di periodo, il requisito patrimoniale in Basilea 2.5 ha la struttura  $Requisito = VaR + Stressed VaR$ ,

così determinando un evidente *double counting*, che ha portato a utilizzare spesso con ragione il termine *over reaction* tra gli scettici delle riforme.

La seconda importante innovazione riferibile a Basilea 2.5 è stata l'introduzione del requisito *IRC*, *Incremental Risk Charge*, per le banche con i modelli interni validati.

Tale nuovo requisito, orientato sostanzialmente ai portafogli di bond, tiene conto del rischio di perdita di valore per eventi di *default* e *downgrade*, che non sarebbero stati sufficientemente coperti dal VaR specifico con orizzonte 10 giorni già calcolato in Basilea 2. L'IRC ha un livello di confidenza 99.9% e orizzonte 1 anno, in analogia con i modelli interni (le funzioni di *ponderazione*) del rischio di credito.

Non entriamo nei numerosi dettagli sulle metodologie di calcolo.

Se lo scopo di tenere conto di fattori di rischio prima non coperti (rischio default sui bond) ed evitare arbitraggi tra trading book e banking book è apprezzabile, è però anche qui evidente un effetto di *double counting*.

Infatti il calcolo delle perdite per effetto *downgrade* (quindi innalzamento degli *spread*) ha intersezione con il rischio specifico già determinato pur su altro orizzonte e livello di confidenza, e ciò porta in approccio *building block* (somma) a sovrastimare le potenziali perdite.

Al contrario, le banche con modelli standard hanno avuto penalizzazioni più contenute dalla riforma Basilea 2.5, tra cui l'innalzamento da 4% a 8% del requisito specifico sulle posizioni azionarie, senza variazioni di rilievo sui portafogli esposti al rischio di tasso di interesse.

Questo ha determinato un aspro dibattito sull'effetto disincentivante di Basilea 2.5. In altri termini, una banca che ha investito nei modelli interni, con forti spese sul lato delle risorse umane e sistemi informativi, ha il concreto rischio di trovarsi penalizzata rispetto a banche che utilizzano i modelli standard. Questo a causa degli elevati sovraccarichi di capitale implicati da Stressed VaR e IRC.

## 2 Le principali componenti di FRTB

Nell'area delle discipline quantitative la FRTB viene spesso sintetizzata nel passaggio dal VaR all'*Expected Shortfall* (ES). Il termine "Fundamental" sottintende invece modifiche ben più strutturali, che investono le logiche stesse di misurazione e approvazione del processo. Alcuni autori citano correttamente la riforma come "Basilea 3.5" visti i tempi di implementazione non incorporati all'interno della CRR. Il paper 305 rispetto ai prossimi passi si riferisce a "to publish the final revised Accord text within an appropriate time frame".

Sintetizziamo per componenti omogenee la riforma FRTB.

### 2.1 Impatti Organizzativi

Il primo aspetto riguarda il processo di validazione dei modelli interni. Sia nelle esperienze italiane sia in quelle europee, la validazione ha sempre riguardato il livello di *legal entity* (gruppo o banca appartenente al gruppo); con eventuali distinzioni per *building block*. Esempio: viene validata solo la banca A del gruppo bancario X, per il solo rischio **generico azionario**.

Con la riforma si potranno/dovranno validare i singoli *desk*, o

*centri di responsabilità*.

Ai fini del processo di validazione, questo aspetto rende rilevante il tema della robustezza e dell'effettività della fase di *P&L attribution*. Ricordiamo che nei dipartimenti di finanza di ogni banca è buona prassi calcolare *daily*, in genere con consegna al tempo ( $t+1$ ), i *profits and losses* della banca stessa. Questo reporting dipende anche da processi valutativi (i.e. *pricing*), in quanto solo una piccola parte delle componenti economiche è di tipo *realized*, cioè risultante da acquisti e vendite. Con la riforma FRTB, ai fini del *backtesting*, cioè della verifica della predittività delle misure di rischio, queste componenti/processi devono trovare una maggiore strutturazione anche nelle banche validate sulla finanza proprietaria.

Un secondo importante impatto riguarda la separazione tra *trading book* (soggetto al requisito sul rischio di mercato) e *banking book* (rischio di credito) e la permeabilità di tale confine, cioè sulla possibilità di spostare componenti di portafoglio o singoli deals, ad esempio, da categoria contabile HFT a AFS.

Il recente paper ha anche chiarito l'ammissibilità dei "trasferimenti" di rischio di tipo cross tra banking e trading book. Queste operazioni sono tipiche delle grosse banche, in cui la capogruppo, che deve coprire una posizione del banking book, trasferisce mediante deals infragruppo il rischio all'*investment bank*, che posiziona il derivato nel trading book, dove le strategie vengono implementate "in monte" a livello statistico, senza più una logica *back-to-back*. In questi casi è ammessa sia la collocazione del deal nel banking book sia nel trading in relazione ad opportuni vincoli e policy.

### 2.2 Metriche di calcolo per i modelli interni

In attesa della versione finale della FRTB, prevedibile per la fine del 2015, si possono già delineare alcuni importanti effetti:

- **sostituzione** del VaR 99% con *Expected Shortfall* 97.5% (Da notare che in caso gaussiano, *ceteris paribus*, ES 97.5% produce un capital requirement leggermente maggiore del VaR 99%). I limiti del VaR sono stati delineati in quasi 20 anni di letteratura, si veda [1]. E' noto che non cattura i fenomeni di coda e non soddisfa in alcuni casi la proprietà di *subadditività*, cioè la misura di rischio di una unione di due portafogli deve essere minore uguale alla somma delle due misure.
- di fatto **abolizione** dello Stressed VaR, in favore di una generale prescrizione di calcolo delle misure di rischio mediante ES, in condizioni che tengano conto anche di periodi di stress. E' così eliminato il primo effetto di *double counting* di Basilea 2.5
- **semplificazione** dell'IRC con utilizzo dell'*IDR* (*incremental default risk*), che terrà conto del solo effetto default e non del *downgrade*, così abbattendo anche il secondo effetto di *double counting*.
- **abolizione** dell'orizzonte 10 giorni come unico riferimento temporale, e possibilità di aggregare con fattori di scala più orizzonti su più portafogli

Se sul piano generale si può osservare un notevole passo in avanti, alcuni problemi rimangono non risolti. Tra questi le tecniche di *backtesting*, cioè come validare la qualità dell'ES. Nel caso del VaR ci si basa sulle statistiche di frequenza, cioè quante

volte la P&L effettive sono peggiori del VaR. Sotto *ipotesi nulla*, cioè che il VaR abbia il livello di confidenza prescritto, si tratta di una *verifica di ipotesi* su una variabile binomiale. E su questo il comitato di Basilea ha definito le frequenze a cui assegnare i diversi valori del parametro della distribuzione.

Nel caso dell'ES non è possibile, giorno per giorno, aggiungere un dato al backtesting. Estremizzando, sarebbe come dire che un campione di dimensione 1 si confronta con una media teorica. Per questo il comitato di Basilea e alcuni autori definiscono la misura ES "non elicitable".

Per ovviare a questo problema, vi sono diverse tecniche statistiche possibili. L'approccio più semplice indicato anche dal comitato è l'esecuzione di (almeno) due diversi backtesting su VaR calcolati al 99% e al 97.5%. Si avrà quindi una misura di rischio ai fini del backtesting differente da quella utilizzata per il reporting regolamentare. Una proposta molto recente di soluzione rigorosa del problema è di C. Acerbi, si veda [2].

### 2.3 Metriche di calcolo per i modelli standard

L'impatto è molto rilevante anche per le banche (in Italia tutte a parte poche unità) che determinano il requisito con il modello standard.


Principali punti chiave:

- definizione chiara, in analogia con il nuovo modello standard sul rischio di controparte (si veda [8]), delle *asset class* (interest, equity, forex, credit, commodity) su cui calcolare i rischi
- gestione del rischio di tipo *delta, vega, gamma*
- confermato *off-set* (compensazione) per le posizioni che insistono sullo stesso fattore di rischio
- definizione del concetto di *bucket*, non solo per i nodi della curva di tasso ma anche come concetto generale di cluster di rischi omogenei
- assegnazione di **matrici di correlazione** per determinare i possibili effetti di diversificazione tra diversi gruppi di posizioni
- sostanziale **obbligo** di decomporre le posizioni su indici nei loro componenti

### 2.4 Schema di Sintesi

Da [10] traiamo una utile rappresentazione grafica del percorso tracciato con i paper 265 e 305.

Schematic overview of the migration



### 3 Evoluzione o Rivoluzione?

Sino a quando non saranno chiuse le fasi di consultazione non si possono dare giudizi definitivi. Tra gli aspetti positivi della riforma, segnaliamo il riequilibrio del dualismo modelli standard vs. modelli interni a favore delle banche che sono andate nella seconda direzione ed hanno compiuto importanti investimenti in modelli, processi organizzativi, tecnologie.

Alcune criticità non sono a nostro giudizio ancora risolte. Le misure di rischio devono godere di buone proprietà statistiche ma anche avere una semplicità che né permetta la comunicazione verticale e orizzontale nei processi della banca. L'utilizzo di ES, e anche la complessità del relativo backtesting, pongono diversi interrogativi.

Perplessità riguardo le banche che adottano i modelli standard. L'obiettivo di rendere questo approccio *risk sensitive* è apprezzabile. Se però un modello "semplice" richiede numerose nuove tassonomie, segmentazioni anagrafiche, ecc., spesso solo ai fini del calcolo del capitale regolamentare, oltretutto con pesi da applicare molto penalizzanti, il trade off semplicità/prudenza non è forse stato raggiunto in modo ottimale.

Le banche italiane che affidano il calcolo del capitale regolamentare standard spesso a procedure informatiche relativamente "povere" da un punto di vista finanziario, dovranno attrezzarsi con significative revisioni delle basi dati, delle interfacce, del *data quality*. Comunque, certamente, sarà una Rivoluzione...

### Riferimenti

- [1] Acerbi C., Tasche D. (2001), "On the coherence of the Expected Shortfall".
- [2] Acerbi C., Szekely B "Backtesting Expected Shortfall", MSCI Research paper.
- [3] Banca d'Italia (2013), "Circ.285 — Disposizioni di vigilanza per le banche".
- [4] Basel Committee on Banking Supervision (2014), "Fundamental review of the trading book: outstanding issues", *paper 305*.
- [5] Basel Committee on Banking Supervision (2013), "Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework", *paper 265*.
- [6] Basel committee on Banking Supervision (2009), "Revisions to the Basel II market risk framework — final version", *paper 158*.
- [7] Basel Committee on Banking Supervision (2009), "Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book", *paper 159*.
- [8] Bonollo M., Marazzina D. (2014), "Lo Standardized Approach per Credit Counterparty Risk", FinRiskAlert.it
- [9] EUROPEAN PARLIAMENT (2013), "REGULATION (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation".
- [10] Quell P. (2014), "FRTB: transition from Basel 2.5 to Basel 3.5", *FRTB Marcus Evans workshop*.

# Commissione europea: regolamento sul coefficiente di leva finanziaria

20/01/2015 10:33

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo regolamento sul coefficiente di leva finanziaria.

Regolamento 2015/62

# Commissione Europea: nuovi requisiti di copertura della liquidità

20/01/2015 10:29

La Commissione Europea ha approvato un nuovo regolamento sui requisiti di copertura della liquidità da applicare alle istituzioni di credito. Il regolamento entrerà in vigore il 6 febbraio e sarà applicabile dal primo ottobre 2015.

Regolamento 2015/61

# Banca centrale danese: abbassati i tassi di riferimento

19/01/2015 18:35

La Banca centrale danese ha deciso di tagliare ulteriormente i tassi di riferimento. Il tasso di interesse è calato allo 0,05%, il rendimento sui depositi è a -0,2%.

Comunicato stampa Per ulteriori informazioni, leggere qui

# Gestione del rischio

15/01/2015 15:04

Le autorità di vigilanza europee (EBA, l'ESMA e EIOPA) hanno pubblicato il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul rischio di concentrazione e operazioni infragruppo ai sensi della direttiva sui conglomerati finanziari (FICOD).

Comunicato stampa

RTS

# Gestione del rischio

15/01/2015 15:00

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un documento di consultazione per la revisione del metodo standardizzato per il rischio di credito.

La consultazione è aperta fino al 27 marzo 2015.

Comunicato stampa

Documento di consultazione

# Mercati finanziari

15/01/2015 14:55

L'EBA ha pubblicato il suo progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e Norme tecniche di attuazione (ITS) sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza dell'UE.

Comunicato stampa

RTS e ITS

# Mercati finanziari

15/01/2015 14:52

L'FSB ha pubblicato uno *statement* che contiene un aggiornamento sul rispetto globale degli standard di regolamentazione e di vigilanza in materia di cooperazione internazionale e scambio di informazioni.

Statement

# Agenzie di rating

15/01/2015 14:47

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2015/3 del 30 settembre 2014 che completa il regolamento (CE) n 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di RTS su obblighi di comunicazione per gli strumenti finanziari strutturati.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2015.

Regolamento delegato (UE) 2015/3

# Agenzie di rating

15/01/2015 14:44

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il Regolamento delegato (UE) 2015/2 del 30 settembre 2014 che completa il regolamento (CE) n 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di RTS per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell' ESMA.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2015.

Regolamento delegato (UE) 2015/2

# Agenzie di rating

15/01/2015 14:40

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il Regolamento delegato (UE) 2015/1 del 30 settembre 2014, che completa il regolamento (CE) n 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di RTS per il reporting periodico sulle provvigioni applicate dalle agenzie di

rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell' ESMA.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2015.

Regolamento delegato (UE) 2015/1

---

## Agenzie di rating

15/01/2015 14:36

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato un documento di discussione sull'uso dei rating da parte degli intermediari finanziari nell'UE.

La consultazione è aperta fino al 27 febbraio il 2015.

[Comunicato stampa](#)

[Documento di discussione](#)

---

## Protezione dei consumatori

15/01/2015 13:13

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato un documento di consultazione contenente un progetto di linee guida per la regolamentazione delle pratiche di cross-selling nel settore finanziario da applicarsi in tutta l'Unione Europea. Queste linee guida stabiliscono un approccio coerente ed efficace nel controllo delle imprese che offrono opzioni di cross-selling, in modo da rafforzare la tutela dei clienti europei.

La consultazione rimarrà aperta fino al 22 marzo 2015

[Comunicato stampa](#)

[Linee guida](#)

---

Direttore: Emilio Barucci.

Redattori: Roberto Baviera, Michele Bonollo,

Concetta Brescia Morra, Stefano Corsaro,

Daniele Marazzina, Giulia Mele, Carlo Milani,

Roberto Ottolini, Enrico Ubaldi, Giulia Zanchi, Silvia Dell'Acqua.

© 2014 FinRiskAlert - Tutti i diritti riservati.

---

Le opinioni riportate negli articoli e nei documenti del sito [www.finriskalert.it](http://www.finriskalert.it) sono espresse a titolo personale dagli autori e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza.

Gli articoli e documenti pubblicati nel sito e nella newsletter FinRiskAlert hanno l'esclusiva finalità di diffondere i risultati di studi e ricerche a carattere scientifico. Essi non rappresentano in alcun modo informazioni o consulenza per investimenti, attività riservata, ai sensi delle leggi vigenti, a soggetti autorizzati.

---